REGOLAMENTO (CEE) N. 625/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1974

relativo alle domande di rimborso a carico del FEAOG, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione dal 1968/1969 al 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2809/73 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2030/73 del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione dal 1967/1968 al 1970 (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 773/72 della Commissione, del 14 aprile 1972, relativo alle domande di rimborso a titolo del FEAOG, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione dal 1967/1968 al 1970 (4), ha stabilito le indicazioni che devono figurare nelle domande di rimborso relative a questi periodi, nonché la forma di presentazione delle domande stesse ;

considerando che è opportuno introdurre modifiche per semplificare le dichiarazioni degli Stati membri per i periodi compresi tra il 1968/1969 e il 1970 ;

considerando inoltre che è necessario fissare le date per il deposito delle domande di rimborso da introdurre per i periodi dal 1967/1968 al 1970 in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2030/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 773/72 è completato dal testo seguente :

« 3. Le domande di rimborso per i periodi di contabilizzazione dal 1967/1968 al 1970 saranno presentate dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 1° luglio 1974. »

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 773/72 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono presentati dai singoli servizi od organismi conformemente al disposto dell'allegato IX del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (5), e delle accluse tabelle II, X a) ed XI di questo regolamento.

Tuttavia per l'applicazione di questo regolamento :

a) sono soppresse :

— al precitato allegato IX, le colonne intitolate "Bilancio ; capitolo, articolo, voce" e "Riferimento alla tabella" ;

— alla precitata tabella X a), la suddivisione per prodotto degli importi relativi al settore cereali, nonché la ripartizione per mese e per categoria degli importi relativi al settore zucchero ;

b) la tabella X a), come modificata alla lettera a), è valida per i periodi 1968/1969 e secondo semestre 1969.

2. Gli Stati membri precisano se gli importi relativi alle restituzioni e agli interventi sono dichiarati dopo detrazione degli importi relativi alle irregolarità o negligenze recuperati alla data di compilazione della domanda di rimborso.

3. Gli importi delle restituzioni e dei prelievi relativi ai prodotti per i quali sono stati percepiti o concessi degli importi di compensazione in seguito agli importi correttivi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 o all'articolo 4, paragafo 1, del regolamento (CEE) n. 1222/70, vengono determinati tenendo conto dell'applicazione di detti importi agli scambi con i paesi terzi.

La Francia deduce dalle restituzioni e dai prelievi così determinati l'incidenza degli importi di compensazione da essa applicati.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 290 del 17. 10. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 207 del 28. 7. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 97 del 24. 4. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

4. Gli Stati membri che nel corso del periodo compreso tra il 1° e il 28 luglio 1968 hanno accordato aiuti alla produzione nel quadro dell'organizzazione comune del mercato lattiero-caseario precisano l'incidenza di questi aiuti sugli importi delle restituzioni. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI